

PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO ALL'APERTO

DEFINIZIONI O TIPOLOGIA

Le manifestazioni o eventi aperti al pubblico, che si svolgono all'aperto, sia in aree pubbliche che in aree di proprietà privata, possono essere classificate in tre tipologie:

1. manifestazioni in cui ci sono spettacoli e/o ballo organizzato del pubblico pag.1-9
2. manifestazioni senza spettacoli e/o ballo organizzato del pubblico pag. 10
3. spettacoli circensi, luna park e affini: le cosiddette attrazioni dello spettacolo viaggiante pag. 11-15

1) MANIFESTAZIONI ALL'APERTO CON SPETTACOLI E/O BALLO ORGANIZZATO DEL PUBBLICO – NORMATIVA E PROCEDURA DI SVOLGIMENTO

NORMATIVA

Lo svolgimento di eventi e manifestazioni che prevedono spettacoli di qualsiasi genere e/o pubblici intrattenimenti, compreso il ballo organizzato del pubblico, è normato principalmente da:

1. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), Regio Decreto 18 maggio 1931 n. 773, in particolare gli artt. 68, 69 e 80 e il Regolamento di esecuzione dello stesso T.U.L.P.S., ossia il Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, e specificatamente gli artt. n. 141, 141 bis e 142.

2. Decreto ministeriale 19/08/1996, n. 927900 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Per quanto riguarda il Testo Unico di Pubblica sicurezza

Gli art. 68 e 69 in sintesi stabiliscono che per organizzare e svolgere eventi o manifestazioni con spettacoli pubblici di qualsiasi genere e/o pubblici intrattenimenti è necessario ottenere **un'autorizzazione** dall'autorità di pubblica sicurezza, cioè dal Comune nel quale si svolge l'evento o la manifestazione.

Tali articoli sono stati modificati dall'art. 7 comma 8 bis, lett. a) e b) del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 7 ottobre 2013, n. 112**, che ha semplificato le procedure nel caso di eventi e manifestazioni con meno di 200 partecipanti e che si concludono entro le 24 del giorno di inizio, prevedendo che l'autorizzazione sia sostituita da una **segnalazione certificata di inizio attività**. (SCIA).

Di seguito si riportano gli articoli citati

Art. 68.

Senza licenza del questore (1) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico [rappresentazioni teatrali] o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri

simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

(1) le competenze del questore sono state attribuite al Comune, nella persona del funzionario competente, che ricopre il ruolo di autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 69.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza (2) è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

(2) vedi nota 1.

L'art. 80 stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza (vedi nota 1) non può permettere l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, o consentire lo svolgimento di manifestazioni nelle aree all'aperto, senza aver fatto verificare da una commissione tecnica "la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio".

Questa commissione, detta di vigilanza, deve valutare il progetto e verificare direttamente, tramite dunque sopralluogo, le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei luoghi dove si svolgono i pubblici spettacoli. Nel caso di manifestazioni che si svolgono all'aperto, il progetto è costituito da **una relazione tecnica** redatta da un professionista abilitato, iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti tecnici, che attesta la conformità del luogo ai requisiti richiesti dalla normativa.

La commissione è di nomina comunale oppure provinciale.

Nel Regolamento di esecuzione dello stesso T.U.L.P.S., ossia il Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, gli artt. n. **141, 141 bis e 142** specificano meglio le funzioni e la composizione di queste commissioni di vigilanza.

Il parere della commissione al fine del rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. è necessario in casi ben precisi: ai sensi del decreto del ministro dell'interno 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, è necessario il parere della commissione quando la manifestazione di pubblico spettacolo prevede:

1.strutture per lo stazionamento del pubblico che assiste agli spettacoli: ossia quando sono previste delle sedute (sedie, panche, ecc) destinate al pubblico che assiste agli spettacoli

2. la delimitazione dello spazio entro il quale si svolge lo spettacolo: ossia quando l'area destinata al pubblico è recintata per es. con delle transenne.

3. il ballo organizzato del pubblico: quando cioè la manifestazione prevede che il pubblico partecipante possa ballare.

L'art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.LP.S., come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, che definisce le funzioni della commissione di vigilanza, prevede comunque delle deroghe, quali:

1. per i locali e gli impianti (e quindi anche per le manifestazioni nelle aree all'aperto) con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, **il parere, le verifiche e gli accertamenti** della Commissione sono sostituiti, da una relazione tecnica, sopra citata, redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, che attesta la conformità del luogo ai requisiti richiesti dalla normativa.

2. non necessità di una nuova verifica da parte della commissione di vigilanza per le manifestazioni temporanee che si ripetono periodicamente con le stesse modalità, per le quali la commissione abbia già dato l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Di seguito il testo degli articoli fin qui citati

Art. 80.

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 141.

Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. (1)

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei

richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. (2)

(1) Comma modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 6 novembre 2002, n.293 e successivamente dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

(2) Articolo sostituito dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 141-bis.

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. (1)

(1) Articolo inserito dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 142.

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità. (1)

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.

PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO CON SPETTACOLI E/O BALLO ORGANIZZATO DEL PUBBLICO.

Di seguito si illustrano gli adempimenti necessari per poter svolgere una manifestazione all'aperto che preveda spettacoli di qualsiasi genere, compreso il ballo organizzato del pubblico.

1.ottenimento del parere favorevole a svolgere la manifestazione:

se la manifestazione si svolge su area pubblica è necessario preliminarmente sottoporre la proposta all'Amministrazione comunale. Nel Comune di Monfalcone l'ufficio competente a valutare le proposte di manifestazione è l'ufficio Turismo, eventi, musei e galleria espositiva (via Ceriani n.

10), che si occupa della promozione e del coordinamento delle manifestazioni ed eventi tesi alla valorizzazione del territorio cittadino.

2. richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico:

sempre nel caso la manifestazione si svolga su area pubblica, una volta ottenuto il parere favorevole dell'ufficio succitato, sarà necessario richiedere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e pagare la relativa tassa di occupazione del suolo pubblico (T.O.S.A.P.). L'ufficio competente è l'ufficio Mobilità e Traffico (p.zza della Repubblica n. 25) e il modello di richiesta di autorizzazione è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.comune.monfalcone.go.it/ambienti/comune_monfalcone/unica/allegati/struttura_portale/20141210958370.01_A4_DOMANDA%20OSP%20TEMPORANEA_g.doc

NB: per le manifestazioni da effettuarsi presso l'Area Verde comunale, è necessario invece rivolgersi all'ufficio Giovani e Sport (via Ceriani n. 12), competente a rilasciare la concessione dell'area.

3. richiesta di autorizzazione a svolgere la manifestazione ai sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S. o presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per eventi dal vivo in area all'aperto fino ad un massimo di 200 partecipanti, che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (art. 68 T.U.L.P.S.): competente è lo Sportello unico attività produttive (SUAP) e Commercio (via F.lli Rosselli n. 17).

La richiesta di autorizzazione o la presentazione della S.C.I.A. sono dovute sia nel caso in cui la manifestazione **si svolga su area pubblica sia qualora si svolga su area privata**. Nel caso ricorra quest'ultima eventualità, l'organizzatore della manifestazione si rivolgerà direttamente al S.U.A.P. senza quindi dover effettuare i primi due passaggi su descritti.

I modelli sono reperibili ai seguenti indirizzi:

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE:

http://www.comune.monfalcone.go.it/ambienti/comune_monfalcone/unica/allegati/struttura_portale/20143131737200.20131041338320.2013929144380.RICHIESTA%20AUTO%20ALL'APERTO.doc

SCIA

http://www.comune.monfalcone.go.it/ambienti/comune_monfalcone/unica/allegati/struttura_portale/20141216952130.Scia%20per%2%20sotto%20le%20200%20persone.doc

La richiesta di autorizzazione o la presentazione della scia suddette devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

1. relazione tecnico - descrittiva della manifestazione
2. planimetria dell'area della manifestazione
3. piano di emergenza della manifestazione
4. asseverazione del tecnico incaricato dall'organizzatore relativamente alla rispondenza del progetto rispetto all'allestimento dell'area.

Tale documentazione, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., deve essere redatta da un professionista abilitato, iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei

geometri o dei periti tecnici e deve attestare la conformità del luogo e delle eventuali strutture utilizzate per lo svolgimento della manifestazione ai requisiti richiesti dalla normativa.

Di seguito si descrivono le caratteristiche salienti della documentazione succitata.

RELAZIONE TECNICO- DESCRITTIVA DELLA MANIFESTAZIONE

Nella relazione tecnica descrittiva deve essere indicato:
1. la tipologia della manifestazione: indicare se sono previsti concerti o esibizioni musicali, teatrali, sportive ecc.:
2. l'affluenza prevista: indicare, in linea di massima, quante persone si prevede partecipino alla manifestazione, indicando in particolare se si ritiene partecipino fino a 200 persone o un numero maggiore
3 date e orari di svolgimento della manifestazione
4. se è prevista l'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e/o bevande
5. se sono previste strutture come pedane, palchi, gazebo, chioschi e similari
6. se è prevista l'installazione di impianti elettrici, di riscaldamento o similari
7. se sono previsti carichi sospesi
8. se sono previste strutture di stazionamento per il pubblico al fine di assistere agli spettacoli, quali sedie, panche ecc. e/o se l'area nella quale si svolgono gli spettacoli è recintata e/o è previsto il ballo organizzato del pubblico

A seconda del contenuto della relazione saranno richiesti degli adempimenti specifici, che di seguito si illustrano.

1. tipologia della manifestazione: nel caso di concerti e/o esibizioni musicali o comunque in tutti i casi in cui si preveda di utilizzare impianti di amplificazione che comportino il superamento dei limiti acustici imposti dalla normativa, è necessario richiedere l'autorizzazione in deroga a tali limiti ai sensi dell'art. 6, comma1, lett. h) della legge 447/1995. L'ufficio preposto al rilascio è l'ufficio Ambiente (p.zza della Repubblica n. 25) e il modulo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.comune.monfalcone.go.it/ambienti/comune_monfalcone/unica/allegati/struttura_portale/2014925958150.Domanda_autorizzazione_svolgimento_attività_rumorose_per_manifestazioni.doc

2. affluenza prevista: – inferiore o pari a 200 persone – superiore a 200 persone

3. date e orari di svolgimento della manifestazione:

Se l'affluenza di pubblico prevista è inferiore alle 200 persone contemporanee e la manifestazione ha termine entro le ore 24.00 del giorno di inizio, si presenterà la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in sostituzione della richiesta di autorizzazione, come previsto dagli artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), Regio Decreto 18 maggio 1931 n. 773.

In tutti gli altri casi andrà fatta richiesta di autorizzazione a svolgere la manifestazione.

L'ufficio competente alla presentazione della SCIA o alla richiesta di autorizzazione è lo Sportello unico attività produttive (SUAP) e Commercio.

I modelli sono reperibili agli indirizzi sopra indicati.

4. effettuazione di attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande: nel caso di vendita di prodotti, alimentari e non, e/o di somministrazione di alimenti andrà presentata una segnalazione certificata di inizio attività per vendita e/o somministrazione temporanea (S.C.I.A.). L'istanza deve essere presentata in forma telematica tramite il portale Suap Monfalcone - <http://suap.comune.monfalcone.go.it/>.

Qualora venga effettuata somministrazione di alimenti e bevande, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività, andrà presentata al Suap Monfalcone, sempre tramite il portale suddetto, anche la notifica all'azienda sanitaria. Quest'ultimo modello è all'interno del portale telematico.

5 -6: utilizzo o meno di strutture e/o impianti quali palchi, pedane, gazebo e altre similari, o impianti elettrici o di altra natura, per es. di riscaldamento. Una volta completato l'approntamento delle strutture e degli impianti, dovranno essere presentati il corretto montaggio e la conformità dell'impianto a regola d'arte, firmati da tecnico abilitato.

7. installazione di carichi sospesi: i carichi sospesi sono attrezzature varie (quali luci, diffusori acustici, americane ecc) installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o aree di produzione dello spettacolo. Deve esser presentata una relazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno, protocollo 1689 dd. 01.04.2011.

8. utilizzo di strutture per lo stazionamento del pubblico o delimitazione dell'area in cui si svolge lo spettacolo o ballo organizzato del pubblico: nel caso vengano sistemate delle strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie, panche e altre strutture similari) o l'area in cui si svolga la manifestazione sia delimitata con transenne o altro o recintata tramite costruzioni fisse, o sia previsto che il pubblico balli, **è necessario ottenere il rilascio dell'agibilità dell'area ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.** ossia sottoporre il progetto della manifestazione al parere della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Tale adempimento è **obbligatorio** qualora si preveda che l'afflusso di pubblico sia superiore a 200 persone contemporanee; qualora invece si preveda un'affluenza minore, il parere della Commissione è sostituito dalla relazione tecnica descrittiva della manifestazione, che, come detto sopra, deve essere redatta da professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.

Nel caso si preveda un afflusso di pubblico superiore alle 5000 persone, è necessario convocare la Commissione provinciale.

PLANIMETRIA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE: nella planimetria deve essere indicata chiaramente l'area che sarà occupata dalla manifestazione, riportando le eventuali strutture ed impianti che verranno utilizzati nonché le vie di fuga e in generale tutti gli elementi presenti nella manifestazione.

PIANO DI SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE: il Piano di sicurezza (detto anche Piano delle emergenze o di Gestione delle emergenze deve riportare le misure atte a prevenire le

eventuali emergenze che potrebbero avvenire durante la manifestazione, in particolare per quanto riguarda **la prevenzione degli incendi**.

Il documento, nell'evidenziare le caratteristiche di svolgimento dell'evento e le sue possibili criticità sotto il profilo della sicurezza, intesa come incolumità delle persone partecipanti, indica le modalità attraverso le quali prevenire e gestire le eventuali situazioni di pericolo.

A tal fine vanno indicati il numero degli addetti alle emergenze, il numero degli estintori, le vie di fuga e i presidi ai quali rivolgersi in caso di necessità.

Nel caso l'afflusso previsto sia superiore alle 10.000 persone, è obbligatorio richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco **il servizio di vigilanza antincendio**, ai sensi della legge 966/65 e D.lgs 139/2006.

I PROVVEDIMENTI MINISTERIALI DOPO I FATTI DI TORINO: il Piano di sicurezza della manifestazione dovrà inoltre tener conto dei provvedimenti emanati dal Ministero dell'Interno a seguito degli incidenti successi a Torino nella serata del 03.6.2017 durante la proiezione della partita di Champions League in piazza San Carlo. Una trattazione più dettagliata dei provvedimenti si trova alla pagina 16.

Il piano di emergenza deve inoltre prevedere **un'adeguata pianificazione dei soccorsi sanitari** attraverso l'identificazione del livello di rischio sanitario della manifestazione, così come stabilito dall'*Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate* dd. 05 agosto 2014.

L'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome e i relativi schemi per il calcolo del rischio sanitario possono essere consultati a questo indirizzo:

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf;jsessionid=1pNGTNZOqgXPnjLhTkQf5g...sgc4-prd-sal?anno=0&codLeg=50590&parte=1%20&serie=>

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO INCARICATO dall'organizzatore: una volta terminato l'allestimento dell'area della manifestazione con il montaggio delle strutture e la predisposizione degli impianti, è necessario che il tecnico incaricato rediga apposita asseverazione, che certifichi che l'allestimento dell'area è rispondente al progetto presentato.

2) MANIFESTAZIONI ALL'APERTO SENZA SPETTACOLI E/O BALLO ORGANIZZATO DEL PUBBLICO - PROCEDURA DI SVOLGIMENTO

Le manifestazioni che si svolgono all'aperto, su area pubblica o su area di proprietà privata, che **non prevedono lo svolgimento di spettacoli** per il pubblico o del ballo organizzato, sono ad esempio le rassegne enogastronomiche nelle quali viene effettuata esclusivamente la somministrazione e/o la vendita di alimenti e bevande. Quest'ultima può essere svolta all'interno di strutture mobili coperte come gazebo, tendoni, attrezzati con tavoli e sedute per gli avventori oppure tramite chioschi e strutture similari che non prevedono lo stazionamento dei partecipanti.

Rientrano in questa categoria anche i mercati tematici, come i mercatini dell'usato o dell'artigianato o le tradizionali fiere invernali, come la Fiera di San Nicolò, che si svolge a Monfalcone ogni 5 dicembre.

PROCEDURA DI SVOLGIMENTO

1. ottenimento del parere favorevole a svolgere la manifestazione:

se la manifestazione si svolge su area pubblica è necessario preliminarmente sottoporre la proposta all'Amministrazione comunale. Nel Comune di Monfalcone l'ufficio competente a valutare le proposte di manifestazione è l'ufficio Turismo, eventi, musei e galleria espositiva (via Ceriani n. 10), che si occupa della promozione e del coordinamento delle manifestazioni e degli eventi tesi alla valorizzazione del territorio cittadino.

2. richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico:

sempre nel caso la manifestazione si svolga su area pubblica, una volta ottenuto il parere favorevole dell'ufficio succitato, sarà necessario richiedere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e pagare la relativa tassa di occupazione del suolo pubblico (T.O.S.A.P.). L'ufficio competente è l'ufficio Mobilità e Traffico (p.zza della Repubblica n. 25) e il modello di richiesta di autorizzazione è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.comune.monfalcone.go.it/ambienti/comune_monfalcone/unica/allegati/struttura_portale/20141210958370.01_A4_DOMANDA%20OSP%20TEMPORANEA_g.doc

3. presentazione del Piano della Sicurezza: l'organizzatore dovrà presentare un Piano della Sicurezza redatto e firmato da un tecnico abilitato, con le caratteristiche descritte sopra e che tenga conto dei provvedimenti ministeriali emanati dopo i fatti di Torino (vedi pagina 15).

4. presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): se la manifestazione prevede la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande è necessario presentare la SCIA. Il servizio di riferimento è **lo Sportello unico attività produttive (SUAP)** (via F.lli Rosselli n. 17) al quale l'istanza (vendita e/o somministrazione temporanea in manifestazione) deve essere presentata in forma telematica tramite il portale Suap Monfalcone - <http://suap.comune.monfalcone.go.it/>.

Qualora venga effettuata **somministrazione di alimenti e bevande**, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), andrà integrata con la notifica sanitaria, che si trova all'interno del procedimento di scia. La notifica verrà inviata dal Suap all'azienda sanitaria.

3) SPETTACOLI CIRCENSI, LUNA PARK E AFFINI - NORMATIVA E PROCEDURA DI SVOLGIMENTO:

NORMATIVA

Le principali norme sono:

1. **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)**, Regio Decreto 18 maggio 1931 n. 773, in particolare gli artt. **68, 69 e 80** e il Regolamento di esecuzione dello stesso T.U.L.P.S., ossia il Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, e specificatamente gli artt. n. **141, 141 bis e 142**.
2. Legge **legge 18 marzo 1968, n. 337** - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, in particolare l'art. 4
3. **Decreto del Ministero dell'Interno 18 Maggio 2007** come modificato dal Decreto ministeriale - 13/12/2012, n.65416 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

Secondo la normativa vigente - **legge 18 marzo 1968, n. 337** - i circhi, le giostre, compresi anche i giochi gonfiabili e altre tipologie di giochi destinati esclusivamente ai bambini (strutture realizzate in materiale plastico, come ad esempio i tappeti elastici o i padiglioni di varie forme e tipologie, casetta, fungo, battello, autobus, ad uno o più piani, con percorso pedonale libero o a tempo predeterminato, delimitato solo perimetralmente), ma anche le piste di ghiaccio non destinate alle competizioni sportive, rientrano nelle cosiddette "**attrazioni dello spettacolo viaggiante**" (art. 4).

Sempre ai sensi dell'art. 4 della legge 337/1968 tutte le attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione, sono comprese in **un elenco** redatto ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l'interno, che viene aggiornato periodicamente dal Ministero per i beni e le attività culturali.

L'ultimo elenco è stato emanato con decreto ministeriale 01/0672018, successivamente aggiornato con l'inserimento di ulteriori attrazioni tramite decreti ministeriali 23/07/2018 e 18/07/2019

POSSESSO REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

L'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è soggetta al **possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi**. I primi sono in capo a chi esercita l'attività di spettacolo viaggiante mentre i secondi riguardano la singola attrazione.

REQUISITI SOGGETTIVI DEL TITOLARE

Sono i seguenti

a) possesso dei requisiti morali ossia non essere incorsi nelle fattispecie previste da:

- **artt. 11 e 131** del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S – Regio Decreto 18/6/1931 n. 773
- **art. 67** del decreto legislativo 06/08/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

b) possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'**art. 69 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza** - T.U.L.P.S – Regio Decreto 18/6/1931 n. 773) per l'attività dello spettacolo viaggiante: l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune di residenza dell'esercente o dal Comune nel quale l'esercente intende svolgere l'attività.

Di seguito gli articoli citati:

Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S) – Regio Decreto 18/6/1931 n. 773

Art. 11.

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (1).

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

Art. 131.

Le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

Decreto legislativo 06/08/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”

Art.67

Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Art. 69.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza (1) è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

(1). le competenze del questore sono state attribuite al Comune, nella persona del funzionario competente, che ricopre il ruolo di autorità locale di pubblica sicurezza.

REQUISITI OGGETTIVI DELLE ATTRAZIONI

Il decreto del Ministero dell'Interno 18 Maggio 2007, come modificato dal Decreto ministeriale 13/12/2012, n.65416, denominato “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” prevede che le attrazioni dello spettacolo viaggiante posseggano i seguenti requisiti:

a) registrazione e codice identificativo: ai sensi dell'art. 4 del decreto, ogni attrazione, prima di essere messa in esercizio, deve essere registrata presso il Comune dove l'attrazione è stata costruita o dove è previsto il primo impiego della stessa o dove è presente la sede sociale del gestore o dove l'attrazione è messa a disposizione per i controlli previsti dal decreto. La procedura per ottenere la registrazione prevede la convocazione della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635., che rilascia parere. Una volta ottenuto il parere della Commissione, il Comune presso la quale l'attrazione viene registrata, provvede a rilasciare un codice identificativo, da riportare, a cura del titolare dell'attrazione, su una targhetta metallica che va apposta sull'attrazione.

b) possesso del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività (vedi punto seguente) devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

c) possesso del libretto dell'attività.

d) possesso del certificato di collaudo annuale in corso di validità: ai sensi dell'art. 7 del decreto “Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno **una verifica annuale** da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività”.

La singola attrazione deve poi essere assicurata per responsabilità civile verso terzi ed il titolare deve essere in grado di esibire la ricevuta di avvenuto pagamento del premio annuale.

PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI CIRCENSI E DEI LUNAPARK.

Lo svolgimento degli spettacoli circensi e dei lunapark è disciplinato dalle stesse norme che si applicano alle manifestazioni all'aperto con spettacoli e/o ballo organizzato del pubblico, viste sopra. (vedi sopra punto 1).

Parimenti uguale è la procedura per la loro effettuazione. (vedi sopra da pagina 1).

I PROVVEDIMENTI MINISTERIALI DOPO I FATTI DI TORINO

A seguito degli incidenti, di cui uno mortale, accaduti nella serata del 03 giugno 2017 durante la proiezione in piazza San Carlo a Torino della partita di Champions League Juventus-Real Madrid, sono state emanate **le circolari del Ministero dell'Interno** del 07.06.2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia Gabrielli e del 19 giugno 2017 prot. 11464 a firma del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, e **la Direttiva del 28 luglio 2017** n. 11001/1/110 (10), firmata dal Capo di Gabinetto Mario Morcone.

Tali provvedimenti danno delle indicazioni riguardo alla sicurezza che deve essere assicurata nelle pubbliche manifestazioni. Per sicurezza si intende sia l'incolumità delle persone (c.d. safety) sia l'ordine pubblico (c.d. security).

Si evidenzia che le pubbliche manifestazioni considerate dai provvedimenti indicati sono tutti gli eventi che prevedono riunione di persone, non soltanto quindi gli avvenimenti che prevedono svolgimento di pubblico spettacolo e/o intrattenimento dei partecipanti (per es. ballo).

In particolare **la direttiva 28.07.2017** n. riporta le "Linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni", che vuole essere "uno strumento... di ausilio agli organizzatori per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione (alto, medio, basso), suggerendo come calibrare, in termini di safety, le misure di mitigazione prescritte dalle circolari" (ossia gli atti precedenti su indicati).

Il livello di rischio viene calcolato tramite la compilazione di una tabella e sulla base del punteggio ottenuto l'organizzatore applicherà le misure suggerite dalle Linee guida definite. La tabella ricalca lo schema per il calcolo del rischio sanitario di cui all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome, citato a pag. 9

Nel 2018 è stata emanata **la direttiva del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018** n. 11001/1/110(10) detta anche Direttiva Piantedosi, dal nome del Capo di Gabinetto, prefetto Matteo Piantedosi, contenente le "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità". Esse sostituiscono le Linee guida allegate alla direttiva del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017 e raccolgono in un unico testo le indicazioni impartite con le circolari del 2017 citate.

I provvedimenti citati sono consultabili a questi indirizzi:

Circolare 07.06.2017 n. 555/OP/0001991/2017/1

<https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.interno%3Acircolare%3A2017-06-07%3B555-op-0001991-2017-1>

Circolare 19.6.2017 prot.11464

http://www.vigilfuoco.it/asp/ultime_disposizioni/novita.aspx?codnews=42312

Direttiva 28.07.2017 n. 11001/1/110(10)

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_sicurezza_e_safety_28.07.2017.compressed.pdf

Direttiva 18 luglio 2018 n. 11001/1/110 (10) "Piantedosi"

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_safety_security_septiescon_linee.pdf